

Documento per audizione presso 8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato relativo al Disegno di legge 1880 di Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

Considerazioni sintetiche

L'aspetto maggiormente qualificante del disegno di legge 1880 di riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo è la previsione, contenuta all'articolo 2, della presenza di un rappresentante dei dipendenti all'interno del consiglio di amministrazione.

La nostra Organizzazione sindacale sostiene da sempre la necessità di dare attuazione all'articolo 46 della Costituzione che prevede, appunto, il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende, ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione.

Questo provvedimento può dare una spinta decisiva anche al disegno di legge in materia di partecipazione in discussione in Senato che riprende e sviluppa alcune sollecitazioni già manifestate nelle precedenti legislature.

Per quanto importante, il giudizio sul presente disegno di legge non può, però, ridursi al solo aspetto della partecipazione dei dipendenti al consiglio di amministrazione.

Come Organizzazione sindacale si ribadisce la necessità che la RAI abbia risorse certe ed adeguate ad assicurare la qualità del servizio erogato ai cittadini, a garanzia del pluralismo democratico e a tutela dei livelli occupazionali.

L'articolo 4, a tal proposito, delega il governo ad intervenire con uno o più decreti legislativi in materia di finanziamento pubblico della RAI e di canone di abbonamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge. In linea di principio, lo strumento della delega può essere condivisibile, ma si sollevano forti dubbi sulla tempistica (sei mesi potrebbero infatti essere sufficienti, in maniera tale da allineare questa delega con la legge di stabilità per il 2016); sarebbe, altresì, accolta positivamente la previsione che ogni risorsa recuperata dall'evasione venga destinata alla riduzione del canone di abbonamento per le famiglie realmente bisognose, alla valorizzazione professionale del personale dipendente e al rafforzamento dell'offerta culturale.

Nel complesso, ferma la giusta riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, in un'ottica di contrazione dei costi, si osserva un rafforzamento del Consiglio dei ministri – e, verosimilmente, del Presidente del Consiglio dei ministri – rispetto soprattutto alle prerogative del Parlamento, esercitate attraverso la Commissione di vigilanza.

Ritorna la figura dell'amministratore delegato, in luogo del direttore generale, con una ridefinizione delle competenze. Si esprimono, però, perplessità in ordine al mancato coinvolgimento dei direttori

di rete e di testata nella definizione della programmazione radiotelevisiva e all'innalzamento a 10 milioni di euro della soglia rispetto alla quale è necessaria l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione. Si osserva anche che non viene indicata esplicitamente la soglia massima della retribuzione ammessa per l'amministratore delegato.

Rispetto ai contenuti dell'articolo 5, si evidenzia l'ampiezza della delega accordata al governo per il riassetto normativo del settore; vista la delicatezza della materia, che ha implicazioni dirette sulla tenuta democratica del Paese, è opportuna una migliore definizione dei confini entro i quali può muoversi l'esecutivo.

Da ultimo, con riferimento alla disposizione transitoria dell'articolo 6, si segnala che il presente disegno di legge si accavalla con la naturale scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione, per cui potrebbe esserci la necessità di andare in regime di proroga per evitare uno slittamento di tre anni nella riforma della governance.

Analisi dell'articolato

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Contratto nazionale di servizio	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 45 del dlgs 177/2005, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Nello specifico: il contratto nazionale di servizio è sempre stipulato dal Ministero competente, ma previa delibera del Consiglio dei ministri; i contratti di servizio hanno valenza quinquennale e non più triennale; cambia la formulazione della lettera p) con la previsione della presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di redazioni e strutture adeguate; sulla fruibilità dei servizi per le persone portatrici di handicap; sull'autonomia finanziaria e contabile delle sedi localizzate nelle regioni e nelle province autonome dove sono presenti minoranze linguistiche; la convenzione da stipulare con la provincia autonoma di Bolzano. Le linee guida sono fissate dal Consiglio dei ministri.	Le novità apportate recuperano una parvenza di forte collegialità nella definizione delle linee guida e nella stessa stipula del contratto nazionale di servizio. La previsione di una deliberazione preventiva da parte del Consiglio dei ministri, nei fatti, si tradurrà in una preminenza del Presidente del Consiglio dei ministri. L'estensione da tre a cinque anni dovrebbe-potrebbe favorire gli investimenti produttivi, in quanto la società concessionaria ha a disposizione un tempo maggiore.
Art. 2 – Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 49 del dlgs 177/2005. Nello specifico: i componenti del Cda si riducono da nove a sette; non	Di positivo vi è senza dubbio la presenza di un rappresentante dei dipendenti in seno al consiglio di amministrazione. Si tratta

<p>italiana spa</p>	<p>è più previsto il parere a maggioranza qualificata della competente commissione parlamentare nella nomina del presidente del Cda; cambia la modalità di nomina dei membri del Cda che sono ora eletti da Camera e Senato (due per ognuno con voto limitato a uno; a legislazione vigente sono sette, in considerazione della mancata applicazione del comma 6, che prevede l'elezione per liste, in seguito alla privatizzazione), sono designati dal consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia (due) e dall'assemblea dei dipendenti (uno) con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa. La revoca dei componenti è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia dopo parere favorevole della commissione parlamentare di vigilanza. In caso di dimissioni, impedimento o di revoca, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura. Sono ridefiniti i compiti del consiglio di amministrazione (che, fra le altre cose, approva gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milione di euro) e dell'amministratore delegato (non si utilizza più il termine di direttore generale), il quale è nominato dal Cda su proposta dell'assemblea. Sono riformulate le funzioni dell'amministratore delegato, per il quale non è prevista in maniera esplicita la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, cosa invece prevista nel dlgs 177/2005 per il direttore generale. Il direttore generale non è dipendente della Rai e rimane in carica per tre anni, salvo revoca, nel qual caso spetta un'indennità pari a tre dodicesimi del compenso annuo. Restano ferme</p>	<p>dell'applicazione dell'articolo 46 della Costituzione che prevede, appunto, la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'azienda, nei modi previsti dalla legge. Considerando che in Rai sono attive professionalità molto diverse, è fondamentale assicurare l'adozione di meccanismi che garantiscano la massima rappresentatività delle stesse. In altri termini, il rappresentante dei dipendenti non dovrà essere individuato sempre nella stessa categoria professionale, per non penalizzare le altre. La riduzione dei componenti del Cda è condivisibile in un'ottica di riduzione dei costi. Diminuisce il peso del Parlamento, ma si rafforza quello del Consiglio dei ministri, per cui è improprio affermare che il nuovo Cda è libero da vincoli politici. Non cambia molto per quanto riguarda la procedura per la revoca, le dimissioni o l'impedimento. Le funzioni dell'amministratore delegato non si allineano esattamente a quelle del direttore generale. In alcuni casi si tratta di riformulazione delle competenze, ma in altri l'impatto concreto è più alto. In particolare, la soglia dei contratti che vanno comunque presentati al consiglio di amministrazione per l'approvazione passa da 2.582.283,50 a 10 milioni di euro. Salta invece il riferimento ai direttori di rete e di testata al fine di assicurare la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive adottate dal Cda. Nulla si dice rispetto ad un tetto massimo nel compenso, cosa che andrebbe viceversa esplicitata. Si contraggono di molto le funzioni della commissione parlamentare di vigilanza, un elemento da valutare con attenzione in considerazione del fatto che è fondamentale garantire il</p>
---------------------	---	--

	<p>le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza della commissione parlamentare. La disciplina rimane in vigore fino a quando la quota di azioni alienate non superi il 10%. La Rai provvede ad adeguare il proprio statuto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono soppresse alcune competenze della commissione parlamentare di vigilanza.</p>	<p>pluralismo nell'informazione.</p>
<p>Art. 3 – Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana spa</p>	<p>Al dlgs 177/2005 sono aggiunti i seguenti articoli: articolo 49-bis sulla responsabilità civile dell'amministratore delegato e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo; articolo 49-ter che esclude i contratti dalla applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dalla non soggezione agli obblighi procedurali nei casi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; articolo 49-quater sul reclutamento del personale e sul conferimento degli incarichi.</p>	<p>La soggezione al codice civile per la responsabilità degli organi amministrativi e di controllo è coerente con la disciplina vigente. Occorre comunque evidenziare che il ruolo del rappresentante dei lavoratori è diverso rispetto a quelli degli altri componenti che rispondono a soggetti politici. Nella definizione dei criteri e delle modalità di reclutamento e di conferimento degli incarichi, l'amministratore delegato dovrebbe avere un confronto preventivo anche con il sindacato.</p>
<p>Art. 4 – Delega al governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-radiotelevisione italiana spa</p>	<p>Il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la ridefinizione della disciplina del finanziamento pubblico della RAI con: revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento; efficientamento del sistema di finanziamento pubblico sulla base di alcuni parametri (morosità, disdette, analisi costi-benefici, perequazione, effettività della riscossione); indicazione espressa delle norme abrogate; armonizzazione del sistema di finanziamento. La delega deve essere esercitata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali nuovi o maggiori oneri dovranno essere compensati.</p>	<p>La revisione della disciplina in materia di finanziamento pubblico e di canone di abbonamento della RAI appare necessaria. È evidente che andrà fatta tenendo conto della sostenibilità aziendale, ma anche dei costi per le famiglie. Garantiti i servizi, ogni risorsa recuperata dall'evasione dovrebbe essere utilizzata con la finalità sociale di ridurre i costi del canone di abbonamento alle famiglie a basso reddito.</p>
<p>Art. 5 – Abrogazioni e delega al governo per il riassetto</p>	<p>Sono abrogate alcune norme contenute nella legge 112/2004 (nello specifico si tratta degli articoli</p>	<p>Gli articoli abrogati della legge 112/2004 riguardano i compiti del servizio pubblico generale</p>

<p>normativo</p>	<p>da 17 a 20) e l'articolo 50 del dlgs 177/2005 (Commissione parlamentare di vigilanza). Il governo è delegato a modificare il dlgs 177/2005 sulla base dei seguenti principi: riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti; definizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche; indicazione espressa delle norme abrogate.</p>	<p>radiotelevisivo e la riforma della RAI. Non viene abrogato il solo articolo 21 del Capo IV della legge 112/2004, relativo alla dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI. La delega al governo – da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge – appare molto ampia; andrebbe quindi meglio definita per superare la genericità di alcuni termini utilizzati.</p>
<p>Art. 6 – Disposizione transitoria</p>	<p>Le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>L'ultimo consiglio di amministrazione della RAI è stato nominato l'8 giugno 2012 ed è quindi in scadenza di mandato, essendo la durata fissata in tre anni. Al momento, appare difficile l'approvazione del presente disegno di legge entro giugno.</p>